

**FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero di telefono:	02.82849661
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	
Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.	

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale
Nome e Cognome Cod. Identificativo
Indirizzo Nr. Telefonico
Email
Iscrizione ad albo/elenco Nr
Qualifica

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con l'apertura di credito in conto corrente, la Banca mette a disposizione del Cliente, su sua richiesta, una somma di denaro, a tempo determinato (c.d. a scadenza) o a tempo indeterminato (c.d. a revoca).

Il Cliente può utilizzare, nei limiti dell'importo massimo complessivo dell'affidamento, in una o più volte l'apertura di credito messaggi a disposizione addebitando il conto corrente e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità, senza limitazioni con riguardo al numero e all'importo dei singoli utilizzi e/o versamenti.

L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta aumento di tale limite. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso o revoca del rapporto non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo di tali disposizioni.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

L'apertura di credito in conto corrente "impresa" può essere effettuata solo da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio e con domicilio fiscale in Italia.

RISCHI TIPICI

I rischi principali associati all'apertura di credito in conto corrente sono:

- la variazione, in senso sfavorevole per il Cliente, delle condizioni economiche quali tassi di interesse (c.d. rischio di tasso) ed altre commissioni e spese del servizio;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (c.d. rischio di cambio).

COSTO DEL FIDO
QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Si riporta di seguito un esempio di un Fido accordato di Euro 1.500 a tempo indeterminato a tasso variabile.

Ipotesi	T.A.E.G.
Apertura di credito -Importo: 1.500 euro -Durata: a tempo indeterminato. - Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.): calcolato come Euribor 3M + spread 9%, pari ad un tasso del 12,80 % -Utilizzato: per intero dal momento della conclusione del contratto - Commissione: con applicazione della commissione di disponibilità fondi (CDF). Nel calcolo esemplificativo del TAEG non è conteggiata la commissione di istruttoria veloce (CIV), poiché rappresenta un'ipotesi eventuale e non è pertanto calcolabile a priori.	15,642%

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).

Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il Cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore e/o altri soggetti autorizzati all'offerta fuori sede della Banca. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso.

Di seguito sono riepilogate le principali condizioni economiche applicate all'apertura di credito in conto corrente. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile.

L'apertura di credito in conto corrente è collegata ad un rapporto di conto corrente. Oltre ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di apertura di credito in conto corrente e ai rischi sopra indicati il Cliente deve considerare anche i termini e le condizioni del contratto di conto corrente e servizi connessi e i rischi associati al conto corrente medesimo (si veda il foglio informativo relativo al conto corrente).

FIDI E SCONFINAMENTI		
Fido	Tasso debitore (anche garantito) annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso Euribor a 3 mesi/365 media mese precedente arrotondato allo 0,10 superiore + spread
	Parametro di indicizzazione	Tasso Euribor a 3 mesi/365 media mese precedente arrotondato allo 0,10 superiore
	Parametro applicabile in caso di mancata rilevazione o determinazione dell'Euribor	Relativamente all'indice "Euribor", la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito "il Piano"), monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice. Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l'indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall'Amministratore dell'Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, EMMI). Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di cessazione permanente di seguito riportati, attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano: 1. una dichiarazione da parte di EMMI in merito a: cessazione del benchmark o sua impossibilità di essere determinato accuratamente; prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;

		variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell'Euribor; 2. una dichiarazione dell'autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell'autorizzazione di quest'ultimo; 3. un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell'Euribor, ai sensi dell'art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011. Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell'indice prevedono, in estrema sintesi, che la Banca: (i) adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'indice sostitutivo dell'Euribor che le Parti sin d'ora convengono di individuare nell'indice "€STR" pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l'indice che sostituirà l'"€STR" qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Contratto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo; (ii) qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l'indice "€STR" (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell'Euribor; (iii) informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l'adozione dell'indice sostitutivo con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo all'ultima rilevazione disponibile dell'Euribor prima della sua cessazione. L'individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.
	Spread	9%
	Tasso di interesse minimo (c.d. floor)	9% (ovvero pari allo spread contrattualmente convenuto con il cliente)
Sconfinamento	Tasso di sconfino debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15%

SPESE

Commissione omnicomprensiva	Valore	0,50% dell'accordato (*)
	Modalità di applicazione	Calcolata trimestralmente in proporzione all'importo e alla durata dell'affidamento tempo per tempo concesso.
	Modalità di addebito	Addebito cumulativo trimestrale

illimity Bank S.p.A. | Sede: Via Soperga 9 – 20127 Milano - Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - www.illimity.com - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. - Tel. 0282849000 | PEC illimity@pec.illimity.com

Commissione di istruttoria veloce	Quale rimborso delle spese sostenute dalla Banca per la valutazione e autorizzazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia. La CIV è dovuta solo per i giorni in cui la Banca ha autorizzato una o più operazioni in sconfinamento, indipendentemente dal numero delle stesse. La CIV non è inoltre dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. Se a fine giornata lo sconfinamento o l'incremento dello sconfinamento è inferiore a 100,00 euro la Banca non addebita la CIV. Per sconfini da euro 0,00 ad euro 5.000,00 Euro 20,00 Per sconfini da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 Euro 50,00 Per sconfini oltre euro 10.001,00 Euro 100,00

Spese per invio corrispondenza	Euro 2 per ogni busta spedita
Spese certificazione interessi:	
- Internet Banking/online	Euro 0
- Cartaceo	Euro 10 rilasciato a richiesta del cliente
Spesa documentazione relativa a singole operazioni	
- Internet Banking/online	Euro 0
- Cartaceo	Euro 6,25 per ogni singolo documento

(*) pari all'importo dei fidi accordati quali apertura di credito in conto corrente e smobilizzo crediti (nell'importo sono compresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).

COMMISSIONE OMNICOOMPRESIVA <i>Esempi di determinazione dell'importo, calcolato su un trimestre di 90 giorni in base all'anno civile</i>
--

Applicazione su affidamenti d'importo costante nel trimestre			
IMPORTO LINEA DI CREDITO	ALIQUOTA	DURATA	IMPORTO SMDS
Euro 10.000,00	0,50%	90 gg	Euro 49,32

Applicazione su affidamenti d'importo variabile nel trimestre			
IMPORTO LINEA DI CREDITO	ALIQUOTA	DURATA	IMPORTO SMDS
Euro 10.000,00	0,50%	30 gg	Euro 16,44
Euro 15.000,00	0,50%	25 gg	Euro 20,55
Euro 10.000,00	0,50%	35 gg	Euro 19,18
TOTALE		90 gg	Euro 56,17

LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI

Periodicità liquidazione interessi debitori	Annuale
Interessi di mora	Tasso di sconfinamento + 3 punti percentuali di maggiorazione

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riporta l'andamento del parametro di indicizzazione nel periodo compreso fra il 01/04/2023 e il 01/08/2023.

Parametro	01/08/2023	01/07/2023	01/06/2023	01/05/2023	01/04/2023
Media aritmetica dell'Euribor a 3 mesi (base 365) rilevata nel mese precedente a quello di inizio decorrenza con arrotondamento allo 0,10 superiore.	3,8%	3,6%	3,4%	3,2%	3%

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Sia in caso di apertura di credito a tempo determinato sia in caso di apertura di credito a tempo indeterminato è riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, dandone comunicazione alla Banca nelle forme previste dal Contratto. Il Cliente è tenuto ad eseguire il pagamento integrale di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio alla data di efficacia del recesso.

Nell'apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere dal Contratto ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito o sospenderne l'utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone comunicazione al Cliente nelle forme previste dal Contratto. Il recesso ha effetto immediato e sospende immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca sarà concesso al Cliente, nelle forme previste dal Contratto, un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di recesso della Banca.

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato la Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito o sospenderne l'utilizzo in ogni momento con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario dandone comunicazione al Cliente nelle forme previste dal Contratto, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista una giusta causa, la Banca ha la facoltà di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito a tempo indeterminato o sospenderne l'utilizzo dal contratto senza preavviso, dandone pronta comunicazione al Cliente nelle forme previste dal Contratto; in tale caso, il recesso ha effetto immediato e sospende immediatamente l'utilizzo del credito concesso, ferma la concessione al Cliente, nelle forme previste dal Contratto, di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di recesso della Banca, per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta del Cliente entro massimo 30 (trenta) giorni di calendario.

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione per la messa a disposizione fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può effettivamente utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di Disponibilità Fondi. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili nel caso di apertura di credito ipotecaria.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Il Cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul sito internet della Banca.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori. Non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori